

Diritto annuale

27 maggio 2011

Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche). Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede.

Si rende noto che il 16 giugno 2011 scade il termine per il pagamento del "Diritto Annuale 2011". Tra le novità di quest'anno l'inclusione dei soggetti iscritti al R.E.A. e la proroga al 06 luglio 2011 per le imprese soggette agli "Studi di Settore".

I termini possono essere posticipati di 30 giorni, applicando un tasso di interesse del 0,40% (il corrispettivo si applica anche nei casi di compensazione).

Guida al diritto annuale 2011

Mailing 2011 imprese sezione ordinaria

Mailing 2011 imprese sezione speciale e R.e.a.

Calcolo ravvedimento

Calcolo diritto annuale 2011

Comunicato agenzia delle entrate

DPCM12 maggio 2011 - Differimento termini imprese soggette a Studi di Settore

Decreto diritto annuale 2011